

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 24 del 18 dicembre 2019

*Lo staff Tuttocamere.it  
ti augura*



## **1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Invariati gli importi per l'anno 2020 - Possibile un incremento fino ad un massimo del 20% anche per il triennio 2020 - 2022 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni**

1) In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020 e, pertanto, **il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell' 11 dicembre 2019, Prot. 347962, ha confermato, anche per l'anno 2020, gli importi degli anni precedenti.**

Il Ministero ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione all'**incremento delle misure del diritto annuale anche per il triennio 2020 – 2022, nella misura massima del 20%.**

A tale proposito il Ministero invita le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.

Ricordiamo che le Camere di Commercio interessate, per beneficiare dell'incremento del 20%, dovranno presentare un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**, allegando la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori.

Nel caso in cui, invece, le Camere di Commercio decidano di affidare alle loro aziende speciali o alle unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse dovrà essere inviata alla Camera di Commercio, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell'azienda speciale o dell'unione regionale.

Per quanto riguarda l'**incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2017 – 2019**, il Ministero richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte delle Camere di commercio, dell'invio, tramite Unioncamere ed **entro il 31 dicembre 2020**, di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019 e dalle residue risorse dell'anno 2018.

2) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di "**pagoPA**".

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi**.

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i **casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale**, a completamento di quanto comunicato al punto 1) della nostra newsletter n. 29 del 21 dicembre 2018, vogliamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I Innovative**.

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

**4) Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

## **2. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2020 scende dallo 0,08% allo 0,05%**

Con **decreto del 12 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2020 – scende dallo 0,08% allo 0,05%, in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

**Il nuovo saggio dello 0,05% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il giorno del versamento tardivo.**

E' il caso di evidenziare che l'individuazione del saggio interessi legali è molto importante, anche in considerazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1284 Codice civile, secondo il quale il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno.

Il Ministro del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Al comma 2 dello stesso articolo 1284 C.C. si stabilisce inoltre che lo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

## **3. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2020**

**1) Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del **pagamento del diritto annuale**, è necessario tener presente quanto segue.**

**Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2020:**

**a) nel caso di società di persone:** se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2020** e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2019, oppure

**b) nel caso di società di capitali e società cooperative:** se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2020** e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2019.

**2) Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2020:**

a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2019 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2020**;

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2019 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2020**;

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2019;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2019 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2020**.

**3)** Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

#### **4. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2019**

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2019**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati ITALIANCOM (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere

La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità**:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica**.

I **diritti di segreteria** per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di **euro 3,00**) e la tariffa per pratica telematica (di **euro 2,00 + IVA**) vengono scalati dall'importo prepagato per usufruire dei servizi di Telemaco.

Le **imprese che non operano più con l'estero** e che non intendono mantenere la propria posizione in *ItalianCom* tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2020 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un codice statistico rilasciato alle **imprese che svolgono abitualmente un'attività commerciale con l'estero** di scambio merci o servizi, ed è assegnato dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

Con la **Circolare n. 3576C/ del 6 maggio 2004**, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la **"convalida annuale"**.

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con **"ditte operanti con l'estero"**.

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ItalianCom** (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*).

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali *partners*, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **5. ANAC - Emanati tre nuovi regolamenti relativi all'organizzazione, all'esercizio del potere sanzionatorio e alla gestione del casellario informatico**

Con tre comunicati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha reso noto di aver pubblicato:

- 1) il **regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento** dell'Autorità nazionale anticorruzione (approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019);
- 2) un **nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio** dell'Autorità, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (approvato nel corso dell'adunanza del 16 ottobre 2019, con deliberazione n. 920). Il nuovo regolamento sostituisce il precedente regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato con delibera n. 164 del 27 febbraio 2019.
- 3) la **modifica del regolamento per la gestione del casellario informatico** dei contratti pubblici (approvata nel corso dell'adunanza del 2 ottobre 2019 con deliberazione n. 861).

Il **primo regolamento**, entrato in vigore il 23 novembre 2019, disciplina l'organizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel quadro delle finalità e dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente. Dalla stessa data, sono abrogati la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 e il Regolamento del 3 marzo 2015.

Il **secondo regolamento**, in materia di esercizio del potere sanzionatorio, , entrato in vigore 23 novembre 2019, semplifica il procedimento, adeguandolo alle previsioni normative del d.lgs. 50/2016, e regola i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare, viene disciplinato il **potere dell'Autorità nell'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecunarie nei casi di:**

- violazione degli obblighi informativi e di comunicazione; falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritiera all'Autorità, alle S.A. o alle S.O.A.;
- violazione dell'obbligo di comunicazione o falsa comunicazione delle determinazioni adottate; violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate;
- violazione della previsione dell'art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione, da parte delle SOA.

Il **terzo regolamento** per la **gestione del Casellario Informatico**, entrato in vigore il 9 novembre 2019, definisce, in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, le **procedure di inserimento delle annotazioni**, nel rispetto dei principi del contraddittorio, e circoscrive più puntualmente le fattispecie oggetto di annotazione.

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi regolamenti clicca qui.](#)

## **6. START-UP INNOVATIVE - Definite le modalità di attuazione del "Voucher 3I" – Investire in innovazione**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, il Decreto 18 novembre 2019, recante "**Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative**".

il decreto del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa «**Voucher 3I - investire in innovazione**», per start-up innovative.

Le start up innovative possono acquistare, tramite il "Voucher 3I", servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, per la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nonché per il deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Al fine sono disponibili risorse finanziarie pari a **6,5 milioni** di euro per **ciascun anno** del triennio 2019-2021.

Nel decreto sono stabiliti sia i servizi che potranno essere acquisiti dalle imprese interessate sia gli importi concessi tramite il "Voucher 3I". Essi sono:

- 1) servizi di consulenza relativi all'**effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive** e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, concedibile nella misura massima di **euro 2.000,00 + IVA**;
- 2) servizi di consulenza relativi alla **stesura della domanda di brevetto e di deposito** presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, concedibile nella misura massima di **euro 4.000,00 + IVA**;

3) servizi di consulenza relativi al **deposito all'estero** di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, concedibile nella misura massima di **euro 6.000,00 + IVA**.

Il "Voucher 3I" può essere fornito esclusivamente per l'acquisizione di servizi prestati dai consulenti in proprietà industriale iscritti all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e da avvocati iscritti al Consiglio nazionale forense, sulla base di criteri e modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Il decreto nomina quale **soggetto gestore** del voucher 3I, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - **Invitalia**.

Le modalità procedurali per la concessione dei voucher nonché i termini di apertura di presentazione delle domande saranno definiti con una apposita circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7. DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO - Consentita la procedura di esame e concessione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, il **Decreto 13 novembre 2019**, recante **"Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi"**.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico disciplina l'ingresso della **domanda internazionale di brevetto** nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il decreto introduce così un nuovo strumento nel percorso di **brevettabilità**, consentendo a chi abbia presentato una domanda internazionale di brevetto di avvalersi della **procedura di esame e concessione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)**.

L'ingresso nella fase nazionale di fronte all'UIBM per la concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità è accettato esclusivamente per le **domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020** che contengono la designazione o l'elezione dell'Italia indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

L'ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito presso l'UIBM, **entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità**, se rivendicata, della richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni - in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come pubblicata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle rivendicazioni, anche se pubblicati successivamente, o apportati a seguito dell'esame preliminare internazionale.

La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo rappresentante.

Per l'ingresso nella fase nazionale non è ammesso il deposito di documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano (art. 1).

L'ufficio avvia l'esame della domanda non prima dei trenta mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, se rivendicata, anche nel caso in cui la domanda venga presentata prima dei trenta mesi.

L'avvio dell'esame viene comunicato dall'ufficio al richiedente con la fissazione del termine entro cui è ammesso il deposito della eventuale replica alle obiezioni contenute nell'opinione scritta dell'Autorità internazionale di ricerca e di esame (art. 3, comma 1)

Le modalità pratiche di presentazione delle domande tramite il sistema di deposito on-line dell'UIBM o tramite le Camere di commercio, l'adozione dei moduli di deposito e ogni ulteriore dettaglio per l'attuazione della procedura di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto, dovranno essere definiti con **successive circolari** del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (art. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. - Confermata la data del 16 dicembre per la nomina - Comunicazione di Unioncamere sull'obbligo di nomina e sulle competenze del Conservatore del Registro delle imprese - Approccio tollerante**

Confermata al **16 dicembre** la scadenza del termine imposto alle **società a responsabilità limitata** e alle **società cooperative** (con attivo e ricavi superiori a 4 milioni di euro e un numero di 20 dipendenti

occupati in media) per adempire all'obbligo di **nominare l'organo di controllo** e a quello di **adeguare lo statuto** e l'atto costitutivo imposti dal nuovo **art. 2477, 2 comma del Codice Civile**.

Su take argomento, **Unioncamere** ha inviato alle Camere di commercio una nota nella quale vengono richiamate le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2477 del Codice civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, relativo alle crisi di impresa, e dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, che ha nuovamente modificato i parametri che fanno scattare l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno o del revisore.

La novità che viene sottolineata da Unioncamere è quella prevista dal comma 5 del nuovo articolo 2477 C.C., nel quale si stabilisce che *“L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”*.

La previsione normativa della figura del conservatore del registro delle imprese tra i soggetti che possono segnalare al presidente del tribunale la necessità di nominare gli organi di controllo, quando ricorrono le condizioni di legge, **costituisce una novità rispetto al passato**.

Per tale ragione l'Unioncamere con la collaborazione della Task Force del Registro delle imprese, operante al suo interno, ha esaminato la nuova fattispecie al fine di stabilire i **corretti criteri di individuazione delle società che si trovano nelle condizioni di legge**.

La società InfoCamere sulla base delle risultanze di tale lavoro ha provveduto a elaborare i dati relativi alla società a responsabilità limitata che in base ai criteri disposti dalla norma saranno tenute a nominare l'organo di controllo o il revisore.

Dalle elaborazioni effettuate per ciascuna Camera di commercio, Unioncamere segnala che:

a) sono state **escluse le società sottoposte alle procedure concorsuali**, con l'eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito e sono stati utilizzate le informazioni relative all'attivo dello stato patrimoniale e quello delle vendite partendo dai dati di bilancio;

b) con riferimento al **numero dei dipendenti** si è fatto riferimento alle informazioni contenute nella nota integrativa e solo in loro assenza al dato di fonte INPS;

c) non si procederà immediatamente con le segnalazioni da parte del Conservatore del Registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma **verrà, preventivamente, inviata alle società obbligate alla nomina del collegio sindacale o del revisore, una comunicazione** per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell'articolo 2477 C.C..

Inoltre, nei prossimi giorni InfoCamere trasmetterà a ciascuna Camera di commercio **l'elenco delle società del proprio territorio che ricadono nell'ambito di applicazione dell'obbligo in parola**.

L'approccio tendenzialmente “tollerante” suggerito da Unioncamere nei confronti delle imprese inadempienti risponde anche all'esigenza, più volte manifestata da Confindustria nonché dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di ottenere una **proroga del termine** per l'adeguamento alla normativa (vedi il successivo punto 8.1.) che, tuttavia, **non è stata concessa**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota di Unioncamere clicca qui.](#)

## **8.1. ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. - Dal CNDCEC una proposta di rinvio dell'obbligo della nomina al momento di approvazione del bilancio inascoltata**

**“La nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”** è il titolo del documento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale Commercialisti (FNC) ha pubblicato il 5 dicembre scorso.

Nel documento, in merito all'obbligo imposto alle SRL di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell'art. 2477, secondo comma, Codice civile, il CNDCEC e la FNC tornano a chiedere la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico **anche successivamente al 16 dicembre 2019**, scadenza indicata nell'art. 379, terzo comma, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Infatti, i base al comma 3 dell'art. 379 del DLgs. 14/2019, in sede di prima applicazione, le SRL già costituite devono provvedere a **nominare l'organo di controllo** o il revisore legale e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto**, entro il prossimo 16 dicembre, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

A tal fine, sottolinea il CNDCEC, la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale richiede la **convocazione dei soci**.

Per evitare convocazioni *ad hoc* dei soci da parte degli amministratori, si ritiene che sarebbe da preferire una soluzione che consenta alla società di **rinviare la nomina** dell'organo di controllo o del revisore **al momento in cui verrà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio**

**2019.** Solitamente, le società di minori dimensioni approvano il bilancio entro il **30 aprile di ciascun anno.**

Secondo i commercialisti, le previsioni di cui all'art. 379, terzo comma, del D.Lgs. n. 14/2019, nel rispetto di un'interpretazione di sistema, siano da coordinare:

- con le vigenti disposizioni in punto di approvazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 2478-*bis* C.C. (**nomina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2019**);

*ovvero, in alternativa*

- con la soluzione tratteggiata nell'art. 2477, quinto comma, C.C. (**nomina in occasione dell'approvazione del bilancio**).

Entrambe le soluzioni proposte – si legge nel documento - hanno il pregio, anzitutto, di favorire un'effettiva presa d'atto, da parte dei soci, dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

Con riferimento all'organo di controllo, è utile osservare – scrivono ancora i commercialisti - che i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per l'intero periodo di durata del loro ufficio, i sindaci maturano il diritto alla retribuzione determinata dall'assemblea all'atto di nomina.

Ma soprattutto, in occasione dell'approvazione del bilancio, il collegio sindacale è chiamato a redigere la relazione ex art. 2429, secondo comma, c.c. che racchiude il resoconto annuale dell'attività di vigilanza espletata: essa rappresenta il documento con cui il collegio informa i soci dell'attività svolta anche, eventualmente, in funzione di emersione tempestiva della crisi secondo le novellate previsioni del Codice della crisi. Con tutta evidenza, tali valutazioni non potranno essere espletate qualora l'organo di controllo interno venga nominato alla fine dell'anno, in quanto lo stesso non avrà potuto esercitare la propria attività di vigilanza, con carattere di continuità, durante l'esercizio.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

## **8.2. ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. - Chiarimenti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

In vista della scadenza del 16 dicembre 2019, anche la **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** approfondisce le novità introdotte dal D.Lgs. n. 14 del 2019 nel **parere n. 3 del 9 dicembre 2019.**

Il Codice ha riformato in maniera organica la materia **al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi.**

Fra le altre innovazioni, anche la modifica all'art. 2477 del Codice civile con l'ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, sui quali lo stesso decreto fa ricadere l'obbligo di segnalare tempestivamente l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'**attivo dello** stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 4 milioni di euro;
  - **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina **dell'organo di controllo** o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le S.r.l. devono nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l'atto costitutivo e lo statuto rispetto entro il prossimo 16 dicembre 2019.

In vista di questa scadenza i soci dovranno, pertanto, procedere alla suddetta nomina **su proposta non vincolante dell'organo amministrativo.** L'assemblea dei soci potrà anche conferire l'incarico ad altri professionisti rispetto a quelli proposti (Comitato Notarile Regione Campania, Massima n. 19).

Lo statuto che prevede la necessaria collegialità dell'organo di controllo risulta legittimo in quanto detta pluralità esprime un maggior grado di vigilanza dell'operato dell'organo amministrativo (Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 3) e non vieta la nomina di un solo membro effettivo qualora dallo statuto stesso non si desuma la volontà di derogare al regime legale (Consiglio Notarile di Milano, Massime nn. 123 e 124).

Esistono, però, dubbi circa la possibilità di nominare un sindaco supplente nel caso di organo di controllo monocratico (in senso negativo, ad esempio, il Consiglio Notarile di Milano, Massime nn. 123 e 124).

Il controllo obbligatorio può essere attuato mediante l'implementazione di una delle seguenti alternative:



a) nomina del **sindaco unico ovvero del collegio sindacale** svolgente il **controllo della gestione e la revisione contabile** (artt. 2409-bis, comma 2, e 2477, comma 5, c.c.). In tale eventualità tutti i componenti dovranno essere revisori legali;

b) nomina del **sindaco unico ovvero del collegio sindacale** con incarico di **controllo di gestione**, con contestuale nomina di un revisore che abbia il compito della **revisione contabile**;

c) nomina del **solo revisore**, anche con il compito del controllo contabile.

Lo statuto potrà altresì prevedere, non ricorrendo l'obbligo di legge, la nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale su base volontaria definendone i compiti, c.d. "**controllo facoltativo**" (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.D.14).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento della Fondazione studi clicca qui.](#)

## **9. SOCIETA' DI CAPITALI - Pubblicata la nuova direttiva su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 12 dicembre 2019, la **Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019**, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le **trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere**.

Al fine di un migliore funzionamento del mercato interno europeo per le società e il relativo esercizio della libertà di stabilimento è **stato necessario intervenire sulla disciplina relativa alle operazioni transfrontaliere**.

Con le Direttive 2005/56, 2009/101, 2011/35, 2012/30 e 2017/1132 il legislatore europeo si è occupato di tale tematica dando vita ad una disciplina che ad oggi risultava essere ancora troppo poco chiara e lacunosa.

Lo scorso 18 novembre 2019, a seguito di un accordo con il Parlamento all'inizio di quest'anno, il Consiglio dell'unione europea ha adottato questa nuova Direttiva relativamente alle fusioni scissioni e trasformazioni transfrontaliere che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell'UE.

La disciplina che emerge dal nuovo testo normativo, oltre ad avere una finalità chiarificatrice, ha come obiettivo l'eliminazione degli ostacoli relativi agli scambi transfrontalieri, l'agevolazione dell'accesso ai mercati e l'aumento della competitività aziendale per consentire alle società dell'UE di poter usufruire nel modo migliore del mercato unico rimanendo così competitive a livello mondiale.

Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio, di seguito ripreso, la nuova direttiva:

- introduce **procedure complete** per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere e prevedono norme aggiuntive sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali stabilite in uno Stato membro dell'UE;
- offre **ulteriori semplificazioni** che si applicheranno a tutte e tre le operazioni, come la possibilità di accelerare la procedura mediante la rinuncia alla presentazione delle relazioni per i soci e i lavoratori nel caso in cui gli azionisti siano d'accordo o la società o una delle sue controllate non abbiano dipendenti;
- stabilisce **procedure atte a verificare la legalità delle operazioni transfrontaliere rispetto alla legislazione nazionale pertinente** e introduce una procedura di controllo antiabusi obbligatoria che consentirà alle autorità nazionali di bloccare un'operazione transfrontaliera quando è condotta a fini scorretti o fraudolenti (ossia quando mira all'evasione o all'elusione del diritto nazionale o dell'UE), o a fini criminali;
- prevede norme simili sui **diritti di partecipazione dei lavoratori** alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere;
- garantisce inoltre che i dipendenti siano adeguatamente informati e consultati riguardo all'impatto previsto dell'operazione;
- attribuisce una **maggiore tutela ai diritti degli azionisti di minoranza e senza diritto di voto**;
- concede garanzie più chiare ed affidabili ai creditori della società interessata;
- **incoraggia l'uso di strumenti digitali** in tutta l'operazione transfrontaliera, prevedendo la possibilità di espletare online le formalità, come il rilascio del certificato preliminare all'operazione, e che le informazioni pertinenti siano scambiate attraverso gli esistenti registri delle società interconnessi in formato digitale.

La direttiva entrerà in vigore **20 giorni dopo** la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (1° gennaio 2020) e gli Stati membri disporranno di **36 mesi** per adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

LINK:

## **10. NOTIFICA ISTANZA DI FALLIMENTO - Va tenuta attiva la PEC anche dopo la cancellazione dal Registro delle imprese**

L'imprenditore dichiarato fallito, il quale, cancellatosi dal Registro delle imprese per la cessata attività, abbia disattivato la propria casella PEC nel periodo dell'anno successivo nel quale, ai sensi dell'art. 10 L.Fall., egli può essere dichiarato fallito, **si pone volontariamente in una situazione di irreperibilità** da imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

Questo è quanto stabilito dall'**Ordinanza n. 30365/2019 della Cassazione civile, depositata il 25 novembre 2019.**

La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, affronta ancora una volta la questione relativa alla procedura da osservare nel caso in cui, **la notifica dell'istanza di fallimento** effettuata, ai sensi di legge, tramite posta elettronica certificata (PEC), non sia andata a buon fine a causa della **disattivazione della casella PEC del destinatario effettuata entro l'anno successivo dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.**

Nel caso di specie il ricorrente si rivolge al Collegio con un unico motivo di gravame, sostenendo che, non essendo andata a buon fine la notifica tramite PEC dell'istanza di fallimento, sarebbe stato obbligo del notificante quello di ripetere la notifica presso la residenza del fallendo.

In particolare il ricorrente lamenta l'adozione del procedimento notificatorio, previsto dall'art. 143 C.p.c., senza aver svolto, prima di provvedere al deposito presso la casa comunale, le ricerche come richiesto dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi in altre occasioni e, anche in quella in esame, preliminarmente ritiene corretta la decisione della Corte di Appello di Ancona la quale, per il medesimo motivo contenuto nel ricorso, aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, affermando la validità della notifica della citata sentenza; in particolare, per ciò che riguarda la decisione in commento, con la pronuncia n. 17884/2016, la Corte aveva già evidenziato come l'imprenditore dichiarato fallito, il quale, cancellatosi dal Registro delle imprese per la cessata attività, abbia disattivato la propria casella PEC nel periodo dell'anno successivo nel quale, ai sensi della L. Fall., art. 10, egli può essere dichiarato fallito, **si pone volontariamente in una situazione di irreperibilità da imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.**

E' doveroso aggiungere che relativamente alle modalità di notifica degli atti introduttivi del procedimento prefallimentare, a seguito delle modifiche del 2012, ha avuto già modo di pronunciarsi la **Corte Costituzionale con la sentenza n. 146/2016**, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Costituzione, dell'articolo 15, comma 3, legge fallimentare, come sostituito dall'art. 17, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Secondo il citato comma 3 dell'art. 15, *"Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto **nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso**".*

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, **la notificazione**, per come riferito nello stesso ricorso, **è avvenuta secondo le scansioni previste dall'art. 15 comma 3 L.Fall.** posto che il deposito presso la casa comunale è seguito ad un tentativo di notifica effettuato prima a mezzo PEC (non andato a buon fine per negligenza del destinatario) e poi presso la sede dell'impresa.

Per tale motivo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, essendo stato rispettato e correttamente applicato quanto disposto dall'art. 15 L.Fall.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 30365/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2016 clicca qui.](#)

## **11. START-UP INNOVATIVE - - Al via il nuovo Smart&Start Italia - Semplificate le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni - Dal 20 gennaio 2020 le domande per il sostegno della nascita e dello sviluppo**

Il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese ha pubblicato la **circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019**, che definisce i **nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l'agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia**, che ha l'obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di startup innovative.

Smart&Start Italia ha a disposizione circa **90 milioni di euro** di risorse per finanziare piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, finalizzati alla produzione di beni e l'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Le principali novità introdotte, sulla base del **decreto ministeriale del 30 agosto 2019**, che ha apportato modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2014, riguardano la semplificazione dei criteri di valutazione e di rendicontazione, l'introduzione di nuove premialità, l'incremento del finanziamento agevolato fino al 90%, un fondo perduto fino al 30% per le imprese del Sud e un periodo di ammortamento fino a 10 anni.

Possono beneficiare delle agevolazioni, le start-up innovative:

- costituite da non più di **60 mesi** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- di **piccola dimensione**;
- con sede legale e operativa ubicata su tutto il **territorio nazionale**.

Possono altresì richiedere le agevolazioni le **persone fisiche** che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e **non oltre 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, e entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani d'impresa, possono essere presentate a partire dal giorno **20 gennaio 2020** e se presentate prima non saranno prese in considerazione dal Soggetto gestore (INVITALIA).

Le domande di agevolazione, devono essere:

- redatte in lingua italiana,
- compilate esclusivamente **attraverso la procedura informatica** messa a disposizione sul sito internet di INVITALIA, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del proprio sito;
- **firmate digitalmente** (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società o, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda;
- corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 30 agosto 2019 e una scheda informativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di INVITALIA e compilare la domanda di agevolazione clicca qui.](#)



## **12. PER LE IMPRESE - AL VIA IL PORTALE ETICETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Sotto l'egida di **Unioncamere Italiana**, la **Camera di commercio di Torino** e il suo **Laboratorio Chimico** hanno messo a disposizione delle imprese un **servizio digitale sull'etichettatura e la sicurezza alimentare**.

A decorrere dal 5 dicembre 2019 è a disposizione delle imprese un nuovo strumento completamente digitale che fornisce un supporto per la creazione e l'aggiornamento dell'etichetta alimentare, in una fase

in cui la legislazione nazionale ed europea sulla sicurezza dei prodotti è stata arricchita da contributi di difficile comprensione per i non addetti ai lavori che devono però adeguarsi.

Il progetto è stato realizzato dalla **Camera di commercio di Torino** e dal suo **Laboratorio Chimico**, sotto l'egida di **Unioncamere Nazionale** e con la collaborazione, ad oggi, di **30 enti camerali** che nel Portale mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici o più rappresentativi.

Ciascun ente opera, nell'ambito del Portale, sulla base di un flusso operativo personalizzato secondo modalità concordate con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, che consente di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, operativi e amministrativi.

Per accedere al Portale le imprese che operano nel settore agroalimentare devono effettuare una registrazione, a seguito della quale potranno poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle future funzionalità.

Le risposte ai quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

Per le imprese registrate al Portale è poi possibile utilizzare la funzionalità interattiva "**Crea la tua etichetta**" che consente alle aziende di esercitarsi a creare le proprie etichette utilizzando un modello predefinito, ma non precompilato.

**Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori**, per consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi "orizzontali" di etichettatura, le schede dei prodotti del territorio relative agli Enti che hanno aderito al progetto e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all'esperienza di tutti gli Sportelli.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

### **13. BED & BREAKFAST - Niente iscrizione alla Gestione commercianti - Nuova Ordinanza della Cassazione**

Essendo l'attività di bed & breakfast **priva dei requisiti di abitualità e prevalenza**, sia da un punto di vista di qualificazione normativa che sul piano delle concrete modalità di svolgimento, **non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti**.

Lo ha confermato la **Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l'ordinanza n. 32034/19, depositata il 9 dicembre**.

Nel caso specifico, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 102/2017, rigettava l'appello dell'INPS confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l'insussistenza dell'obbligo di iscriversi alla gestione commercianti per l'attività di bed & breakfast svolta sulla base della previsione della normativa regionale (Regione Liguria, legge n. 13/1992 modificata dalla legge n. 5/2000 e n. 2/2008) la quale prevede che lo stesso tipo di attività deve dirsi occasionale quando svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210.

L'interpretazione contraria suggerita dall'INPS appariva, secondo la Corte, in contrasto sia con il chiaro dato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell'attività di bed & breakfast le quali comportano un'attività di impegno limitato (all'effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, la quale ha confermato le conclusioni della Corte d'appello di Genova riconoscendo la **mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza** sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell'attività di bed & breakfast. L'occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitualità) è data anche e soprattutto dalla durata dell'attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all'impegno richiesto ed al reddito ricavato.

Per completezza, vogliamo, infine, ricordare che qualora l'attività venga svolta, sia in forma di impresa individuale che societaria, **con abitualità e professionalità** si hanno gli obblighi degli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità IVA, della iscrizione all'INAIL, della contribuzione INPS e della iscrizione al Registro delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

## **14. AL VIA IL PORTALE E PIATTAFORMA “ParteciPa” PER CONSULTAZIONI PUBBLICHE**

Importante svolta tecnologica del Governo sul percorso di costruzione di una democrazia realmente partecipata.

Dal 5 dicembre 2019 sono attivi il **portale e la piattaforma dedicati alle iniziative di consultazione promosse dalle pubbliche amministrazioni**.

Hanno debuttato, infatti, il portale “**Consultazione.gov.it**” e la piattaforma telematica per le consultazioni “**ParteciPa**”, nati da un progetto congiunto del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio.

Grazie ad un progetto, in corso di realizzazione sulla base di Accordo tra Dipartimento per le riforme istituzionali e Dipartimento della funzione pubblica sono stati realizzati:

Il portale **Consultazione.gov.it** costituisce il punto unico di accesso per gli utenti che intendono partecipare alle iniziative di consultazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche. Il sito consente ai cittadini di ricercare le consultazioni attive di loro interesse per tema, amministrazione proponente e territorio di riferimento.

La piattaforma **ParteciPa.gov.it**, è lo strumento di supporto al Governo per la realizzazione di processi di consultazione e partecipazione pubblica. Fornisce diverse opportunità, ad esempio consente di realizzare: raccolte di idee e proposte, commento di testi, questionari, dibattiti; con attenzione alle diverse fasi di promozione, raccolta e pubblicazione degli esiti della consultazione.

Il portale **Consultazione.gov.it** raccoglierà a regime tutte le consultazioni svolte dalle amministrazioni e promuoverà l'intervento attivo dei cittadini, mentre “**ParteciPa**”, costruita con il supporto di Formez Pa sul modello virtuoso della piattaforma “Decidim” di Barcellona, consentirà agli enti di mettere a punto i migliori percorsi di interlocuzione e confronto con la collettività. Ad essi si aggiunge la Guida alla consultazione online, un documento operativo a disposizione di tutte le Pa per rafforzare e armonizzare le politiche di partecipazione.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al PORTALE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla PIATTAFORMA TELEMATICA clicca qui.](#)

## **15. SALE GIOCO - Dal Ministero dell'Interno chiarimenti sulla limitazione degli orari di apertura - Va seguita l'intesa del 2017 raggiunta in sede di Conferenza Unificata**

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con **circolare 6 novembre 2019, Prot. n. 557/PAS/U/015223/12001**, fornisce delucidazioni sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, alla luce della **sentenza del Tar Lazio - Sez. II-bis del 5 febbraio 2019, n. 1460**.

Il Ministero, rivolgendosi alle Questure e alle Prefetture di tutta Italia, si è occupato dell'efficacia dell'**Intesa Stato-Regioni-Enti Locali, sancita dalla Conferenza Unificata n. 103/U del 7 settembre 2017**, con particolare riguardo a ciò che essa prevede in materia di limitazioni orarie all'esercizio del gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S..

Ricordiamo che il Tar Lazio con sentenza n. 1460/2019 ha annullato l'ordinanza del Sindaco di Anzio che regolamentava l'orario di apertura delle sale Slot, (ordinanza n. 28/2018, così come modificata dall'ordinanza 48/2018) perché questa era stata **adottata in difformità di quanto previsto dall'intesa raggiunta in conferenza Unificata Stato Regioni il 7 settembre 2017** in materia di orari di apertura delle sale slot.

Tale Intesa è stata adottata dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), il quale stabilisce che le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, i criteri per la loro distribuzione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età, **devono essere definite in sede di Conferenza Unificata**.

Nello specifico, i sindaci possono decidere le fasce orarie di chiusura, **fino a sei ore consecutive al giorno**, imponendo la loro distanza da tutti i luoghi ritenuti sensibili, come scuole, chiese e oratori.

Secondo il Tar del Lazio, **anche in assenza del decreto di recepimento del Ministero dell'economia e delle finanze**, l'adozione, attraverso la stipula dell'intesa, di un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale, **assume valenza di parametro di riferimento** per l'esercizio, da parte delle

amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in materia di disciplina dei giochi leciti. Pertanto, l'intesa può essere disapplicata solo se il comune dimostra, in sede di motivazione, l'esistenza di particolari situazioni che rendano necessari adottare, all'interno del proprio territorio, soluzioni diverse.

Il Ministero, richiamandosi ad alcune sentenze del Tar Lazio, con la citata circolare del 6 novembre 2019, ha fornito indicazioni in merito all'interpretazione di questa pronuncia e ha confermato come l'intesa sul riordino, raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nel settembre del 2017, **abbia la valenza di norma di indirizzo, pur in assenza di un decreto applicativo della stessa.**

Il Ministero stabilisce, infatti, che: *"Attraverso la stipula di una intesa, in un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale, anche in assenza del decreto di recepimento, essa assume valore di parametro di riferimento per l'esercizio da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in materia di disciplina dei giochi leciti".*

Va ricordato che l'Intesa, sottoscritta nel settembre 2017, limita a un **massimo di sei ore giornaliere** il "blocco" degli apparecchi. Oggi, la circolare in questione, chiarisce che tale intesa **"riveste una valenza di norma di indirizzo per gli Enti Locali, costituendo, allo stesso tempo, un parametro di legittimità dei provvedimenti da essi adottati"**.

**In conclusione**, il sindaco, **pur avendo competenza in materia di orari di pubblici esercizi**, non può emettere un provvedimento che prevede una chiusura oltre le ore stabilite in Conferenza Unificata Stato-Regioni senza un'adeguata motivazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio n. 1460/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Intesa Stato Regioni del 7 settembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **16. AVVISO AI COMUNI - Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per ottenere il contributo statale per il subentro in ANPR**

Il **termine per la presentazione delle richieste di contributo** di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico per la realizzazione dell'intervento **"ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro"**, volto a promuovere l'entrata a regime dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), finanziato nell'ambito del PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 1.3 "Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione" - Azione 1.3.1. CUP J53D17000850007, approvato con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del **4 dicembre 2017** e pubblicato il 5 dicembre 2017 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, già prorogato al 31/12/2019, **è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020.**

Lo ha stabilito il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica con il **decreto del 6 dicembre 2019.**

Alla data odierna sono quasi 4900 i Comuni subentrati in ANPR coinvolgendo una popolazione di oltre 38 milioni di residenti. Inoltre altri 1100 Comuni sono in fase di presubentro.

La proroga, come si legge nelle motivazioni del Decreto, è dovuta anche a difficoltà, di alcuni Comuni, legate al processo di riorganizzazione dei contesti politico-amministrativi che sta interessando diverse amministrazioni centrali e locali. Motivi oggettivi che hanno spinto la Funzione pubblica ad accordare una ulteriore proroga del termine finale di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo.

Naturalmente rimangono confermate tutte le modalità e le condizioni di partecipazione indicate nell'avviso del 5 dicembre 2017 e nelle **istruzioni operative pubblicate il 1° febbraio 2018** sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e del Pon **«Governance e capacità istituzionale».**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto del 6 dicembre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 4 dicembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le istruzioni operative pubblicate il 1° febbraio 2018 clicca qui.](#)

## **17. CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI - Moduli standard multilingue - Possibile verificare certificati, copie autentiche e altri documenti pubblici rilasciati dagli Stati membri dell'Unione Europea**

Il Ministero dell'Interno, con la **Circolare n. 14 del 17 dicembre 2019**, rende noto ai Comuni come sia possibile effettuare, in caso di ragionevole dubbio, le **verifiche sulla veridicità ed autenticità di certificati, copie autentiche e altri documenti pubblici rilasciati da Stati appartenenti all'Unione Europea**.

La circolare fa seguito alla **circolare n. 2 del 14 febbraio 2019** concernente l'applicazione del **Regolamento (UE) 2016/1191**, finalizzato ad assicurare la libera circolazione dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea.

Per le verifiche sarà utilizzata la **piattaforma web denominata IMI**.

Il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal Regolamento (UE) 2012/1024 per lo scambio di informazioni tra autorità competenti relative al mercato interno, è finalizzato a rafforzare la lotta contro i documenti pubblici fraudolenti e le loro copie certificate, nell'ambito della cooperazione tra gli Stati Membri, consentendo ai cittadini e alle imprese di utilizzare al massimo le opportunità offerte dal mercato unico.

Nel caso di documento rilasciato dall'autorità di uno Stato membro della UE, l'Ufficiale dello Stato Civile o d'Anagrafe potranno, **in caso di ragionevole dubbio sull'autenticità**, effettuare specifica richiesta alla **Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente** che, a sua volta la indirizzerà al referente del **Ministero dell'Interno** che gestisce la piattaforma IMI. Quest'ultimo, dopo aver caricato sulla piattaforma il documento oggetto di verifica, attenderà la risposta che dovrà pervenire dall'autorità dello Stato ove è stato emesso il documento.

La risposta ricevuta sarà inoltrata, tramite la Prefettura, al Comune richiedente.

La Circolare si conclude con un richiamo ai Comuni all'utilizzo dei moduli standard previsti dal Regolamento Europeo 2016/1191.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 14/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2016/1191 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma IMI clicca qui.](#)

## **18. MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - DRONI - Approvato il nuovo regolamento ENAC - In vigore dal 15 dicembre**

l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2019 la **terza edizione del regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto** (c.d. "Droni").

Ufficialmente si tratta delle **edizione 3 del 11 novembre 2019** e porta qualche modifica, alcune sostanziali che interessano sia l'utenza professionale sia quella ricreativa.

Il nuovo regolamento, pubblicato il 15 novembre 2019, entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito internet dell'Ente e annulla e sostituisce l'Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.

Gli **operatori di SAPR impiegati per uso professionale**, indipendentemente dal peso, e gli operatorie/o i proprietari di APR di massa **uguale o maggiore di 250 g** impiegati per attività ricreative hanno l'obbligo di **registrarsi sul portale D-Flight** e di **apporre il codice identificativo QR sul velivolo**.

I **piloti di APR impiegati per uso professionale**, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa **uguale o maggiore di 250 g** impiegati per attività ricreative hanno l'obbligo di conseguire un **attestato di competenza** secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all'articolo 37 (art. 8. Comma 1)

A decorrere **dal 1° luglio 2020** gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un **sistema elettronico di identificazione** che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l'APR, l'operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall'ENAC (art. 8, comma 2).

Tutti i SAPR devono essere dotati di un **Manuale di Volo** o documento equivalente (art. 8, comma 3).  
Gli APR devono essere condotti da un pilota in possesso di **attestato di competenza** in stato di validità (art. 8, comma 7).

Il riconoscimento di competenza è costituito da un "**Attestato di pilota**" di APR. Esso è rilasciato dall'ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati.

L'Attestato di Pilota di APR ha una validità di cinque anni, se non diversamente disposto dall'ENAC, ed è rinnovabile (art. 20, commi 3 e 4).

Di particolare rilievo è la previsione dettata dall'art. 32, secondo cui **"Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo"**.

Ed è da sottolineare come tale previsione ha una portata generale e non è più limitata, come in passato, ai soli droni utilizzati per fini professionali. Stante l'equiparazione fra droni utilizzati a fini ricreativi e droni utilizzati ad uso professionale contenuto al primo articolo del Regolamento, l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa - che sarà **applicabile dal 15 dicembre 2019** - concerne quindi qualsiasi oggetto a prescindere dal suo utilizzo.

All'art. 37 vengono dettate le seguenti **norme transitorie**:

a) Le dichiarazioni per operazioni critiche in scenari standard, di cui all'art. 10 comma 2, vengono rilasciate tramite il sito ENAC fino al 29 febbraio 2020. A partire **dal 1° marzo 2020** le dichiarazioni vengono rilasciate unicamente tramite l'accesso al portale D-Flight.

b) **Dal 1° luglio 2020** le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il predetto termine tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight.

c) A far data **dal 1° marzo 2020** gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

d) A far data **dal 1° luglio 2020** gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

e) I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l'obbligo di conseguimento dell'attestato di competenza, di cui all'articolo 8 comma 1, **dal 1° marzo al 1° luglio 2020**. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell'attestato di competenza.

Dunque, tutti i piloti con **droni superiori ai 250 grammi** dovranno sostenere e **superare un esame online** di competenza **a partire dal 1 marzo e con termine ultimo 1 luglio 2020**.

f) I piloti di APR impiegati per uso professionale che non ricadono nel successivo comma g), possono conseguire l'attestato di competenza secondo le previsioni dell'articolo 20 a partire dal 1° marzo 2020. Fino a tale data rimangono in vigore le previsioni in materia di cui al Regolamento Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.

g) Gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020.

Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell'ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo regolamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale D-Flight, clicca qui.](#)



# Altre notizie in breve

**1) XBRL ITALIA - Confermata la tassonomia XBRL 2018-11-04 dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio** - Considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate, i cui costi sarebbero stati superiori ai benefici informativi apportati, nella seduta del 23 settembre 2019, il Consiglio Direttivo di XBRL Italia **ha deliberato di non apportare modifiche, per l'esercizio in corso, alla tassonomia 2018-11-04 attualmente in vigore**. E' quanto si legge in un comunicato apparso a ottobre 2019 sul sito istituzionale di XBRL Italia.

Onde evitare errori di compilazione negli schemi di bilancio a causa di alcune variazioni normative, XBRL Italia pubblicherà quanto prima, sul proprio sito e sul sito di Infocamere, le istruzioni operative per la corretta compilazione.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**2) PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Continua il miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni italiane. Alla luce degli ultimi dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) relativi al 2018 sono state pagate circa 22,1 milioni di fatture, con tempi di pagamento che mostrano in media un ritardo di sette giorni rispetto ai termini previsti dalla legge.

Anche tenendo conto delle code dei pagamenti delle fatture del 2018 non ancora effettuati al momento della rilevazione (che comporterà un leggero peggioramento del tempo medio di ritardo) si registra un significativo miglioramento rispetto ai tempi medi di ritardo relativi alle fatture del 2017 (10 giorni) e del 2016 (16 giorni).

Così si legge nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre scorso.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**3) QUOTE DI SRL** – La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.

Questo è quanto disposto dalla **sentenza n. 31051/2019 della Cassazione civile – Sez. I, depositata il 27 novembre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 31051/2019 clicca qui.](#)

**4) BONUS TV - DECODER DI NUOVA GENERAZIONE** – Il “Bonus TV”, con valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022.

Il “Bonus TV” sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022.

Il “Bonus TV” è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**5) CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE** - Con il **Provvedimento del 3 dicembre 2019, Prot. n. 1415522/2019**, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la **chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive**, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA di coloro che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano **non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali**.

Nel Provvedimento vengono inoltre definiti i criteri e le **modalità di applicazione della nuova disposizione normativa** e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**6) ELENCO REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI - ANNO 2020** - Il Ministero dell'Interno, con decreto del 24 ottobre 2019, recante *“Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2020*

– *Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti*”, ha approvato l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2020.

I residenti nelle Regioni a statuto ordinario potranno presentare la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, ovvero la domanda di iscrizione nello stesso, nelle modalità indicate nell’avviso, **entro il termine perentorio del 16 dicembre 2019, alle ore 18,00.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori clicca qui.](#)

**7) TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA** - Con il **D.M. 22 novembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze individua gli ulteriori soggetti tenuti alla **trasmissione**, al **Sistema tessera sanitaria**, dei dati relativi alle **spese sanitarie**, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei **redditi precompilata**.

Si tratta delle seguenti **19 figure professionali sanitarie**: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapeuta della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapeuta occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) CONSAP - CONTRIBUTO DI GESTIONE 2019 DOVUTO DAI PERITI ASSICURATIVI** - Il **contributo di gestione dovuto alla società CONSAP**, ai sensi dell’art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del comma 35 dell’art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **dai periti assicurativi** iscritti nel relativo ruolo di cui all’art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, **è determinato, per l’anno 2019, nella misura di euro 85,00.**

Sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2019.

Lo ha stabilito il Ministero dell’economia e delle finanze con il **decreto 28 novembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2019.

I periti assicurativi dovranno versare il contributo di gestione in questione, per l’anno 2019, secondo le modalità e i termini dettati dal **provvedimento CONSAP n. 15 del 9 dicembre 2019 ed entro il 14 febbraio 2020.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per le modalità e i termini di versamento del contributo clicca qui.](#)

**9) PENSIONATI - DALL’INPS SUGGERIMENTI DI NAVIGAZIONE** - L’INPS ha pubblicato la **"Guida in 7 passi per i pensionati titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali di importo basso"**, aggiornata al 3 dicembre 2019, nella quale vengono indicati i sette "passi" che ognuno dovrebbe seguire per assicurarsi di ottenere tutti i benefici ai quali si può avere diritto in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

*Vuoi controllare l’importo della tua pensione e le voci che la compongono? Vuoi verificare se hai diritto a trattamenti integrativi della pensione? Vuoi controllare se fruisce delle detrazioni fiscali e se hai diritto ai Trattamenti di famiglia? Vuoi verificare se hai diritto alla pensione supplementare o al supplemento di Pensione?*

Nel testo della Guida, che propone suggerimenti di navigazione sull’utilizzo del portale INPS, sono presenti i **collegamenti alle schede informative delle Prestazioni e dei Servizi online dedicati.**

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

**10) PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019** - Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che il consiglio, nell’adunanza del 13 novembre 2019, ha approvato, con delibera n. 1064, il **Piano nazionale anticorruzione 2019.**

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

LINK:

[Per consultare il P.N.A. 2019 e i relativi allegati clicca qui.](#)

**11) AMMISSIBILITA' AL CONCORDATO PREVENTIVO** - Nel caso di domanda di concordato preventivo (art. 161, comma 6, L.Fall.) presentata da un **imprenditore individuale** non obbligato - come tale - alla redazione dei bilanci, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, **produrre quanto meno le scritture contabili obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi.**

Secondo il **decreto del Tribunale di Novara del 24 ottobre 2019**, eventuali bilanci redatti tardivamente e non pubblicati nel Registro delle imprese sono inattendibili, non potendo il Tribunale riscontrarne la conformità alle scritture contabili ed alle dichiarazioni fiscali non allegate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Novara clicca qui.](#)

**12) LIMITE DI ETA' PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOTAIO** - Viene rimessa alla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** la questione pregiudiziale se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e l'art. 6 della Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, nella parte in cui **vietano discriminazioni in base all'età nell'accesso all'occupazione**, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all'accesso alla professione di notaio.

Occorre, pertanto, accertare se la disciplina sull'accesso all'esercizio della funzione notarile in uno Stato membro debba essere necessariamente oggetto di armonizzazione tra il diritto nazionale di quello Stato ed il diritto europeo.

Lo stabilisce il **Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 28 novembre 2019, n. 8154.**

Il Collegio è dell'avviso che **sussistono dubbi sulla compatibilità** dell'art. 1, comma 3, lett. b), della legge n. 1365 del 1926, come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 166 del 2006, con il diritto dell'Unione europea rilevante in tema di disparità di trattamento collegate all'età.

In altri termini, si potrebbe ritenere che la norma di legge dello Stato italiano ponga una **discriminazione relativa all'età per il possibile conseguimento delle funzioni notarili**, in assenza di una finalità legittima, comportando una disparità non consentita della direttiva CE in materia.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

**13) FISCONLINE - GUIDA AI SERVIZI BASE** - È bene sapere che tutti, anche le persone fisiche, ovvero qualsiasi cittadino, possono accedere all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate mediante la registrazione *Fisconline*.

**Pagare, comunicare, registrare, richiedere, consultare.** Sono i cinque verbi del Fisco a portata di *click*. Per tante questioni, infatti, non è più necessario andare fisicamente in un ufficio dell'Agenzia delle entrate. Basta avere un computer ed **essere registrati a Fisconline**.

L'Agenzia delle entrate ha diffuso, tramite la sua rivista online, una **breve guida "per principianti" del Fisco via web.**

Se non si è già in possesso delle **credenziali** per accedere ai servizi online dell'Agenzia, si può:

- utilizzare l'identità digitale SPID;
- richiedere il PIN dell'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per entrare nell'area riservata e accedere a Fisconline clicca qui.](#)

**14) CONTRIBUTO DOVUTO AL CNDCEC PER L'ANNO 2020** - Il **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)** ha confermato la quota di **contribuzione dovuta per l'anno 2020** da tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco speciale fissando il contributo in:

- **euro 65,00** per i professionisti iscritti all'Albo ed all'Elenco speciale che, alla data del 31 dicembre 2019, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
- **euro 130,00** per tutti gli altri iscritti all'Albo ed all'Elenco speciale.

E' stato inoltre fissato in **euro 130,00** la quota del contributo annuale dovuto dalle società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013.

LINK:

[Per consultare l'informativa n. 94/2019 clicca qui.](#)

**15) SERVIZI PUBBLICI ONLINE UE – ACCESSO CON LA CIE** - I cittadini italiani d'ora in poi possono usare anche la propria **carta di identità elettronica (CIE)** per l'accesso ai servizi pubblici on line dei Paesi dell'Unione europea connessi al nodo eIDAS.

Il documento di identità on line diventa infatti interoperabile anche fuori dai confini nazionali, sempre nell'ambito dei servizi ai quali è abilitato, grazie alla connessione al nodo eIDAS italiano da parte del Ministero dell'Interno, che rilascia la CIE e garantisce l'autenticità dei dati anagrafici in essa contenuti.

**La CIE si aggiunge così allo SPID** (sistema pubblico di identità digitale) come strumento elettronico per attestare la propria identità digitale per accedere ai servizi pubblici online dei Paesi dell'Unione, dando in concreto attuazione al regolamento (UE) n. 919/2014 (c.d. "Regolamento eIDAS").

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**16) MICROELETTRONICA** - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell' 11 dicembre 2019, il **decreto 30 ottobre 2019**, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei **contributi alle imprese** che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla **microelettronica**.

Possono essere ammessi ai contributi i progetti che prevedono lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione e quelle relative alla prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, sostenuti dallo Stato italiano.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**17) LA TRANSUMANZA PATRIMONIO IMMATERIALE DELL'UNESCO** - La "Transumanza", pratica rurale tradizionale appartenente a Italia, Austria e Grecia, è stata **iscritta nella Lista rappresentativa degli elementi dichiarati Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco**. La decisione è stata approvata l' 11 dicembre 2019 all'unanimità dai 24 Stati membri del Comitato intergovernativo, riuniti a Bogotà, in Colombia.

È la terza volta, dopo la pratica tradizionale della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria e l'arte dei muretti a secco, che viene attribuito questo prestigioso riconoscimento a una pratica rurale tradizionale.

L'Italia acquisisce così il primato di iscrizioni in ambito rurale e agroalimentare, superando Turchia e Belgio. Dal Trentino ad Amatrice, dall'Irpinia a Puglia i luoghi-simbolici.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**18) RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI** - A seguito della pubblicazione del **decreto 15 novembre 2019**, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il *"Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019"*, l'INPS ha emanato la circolare **n. 147 dell' 11 dicembre 2019**, con la quale descrive i **criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali**, e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione **per l'anno 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 147/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 15 novembre 2019 clicca qui.](#)

**19) STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI** - In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati.

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione**, Sezione Lavoro, con la **sentenza n. 30428 del 21 novembre 2019**.

La Corte di Cassazione ricorda che, già con la sentenza n. 15971 del 2017, ha affermato il principio secondo il quale in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, **non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati**, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo ne contemplan l'assoggettamento per le associazioni professionali.

Si è affermato che pure la recente ordinanza della **Corte Costituzionale n. 25 del 12 gennaio 2016** ha confermato la mancanza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.

Va ricordato – osserva la Corte - che ai sensi dell'art. 9, primo comma, D.P.R n. 1124 del 1965 sono soggetti alle disposizioni del titolo primo i datori di lavoro ivi indicati che, nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1, occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4. Al secondo comma, inoltre, sono elencati altri soggetti diversi dai datori di lavoro, pure tenuti all'obbligo assicurativo **tra i quali non compaiono i liberi professionisti**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 30428/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 25/2016 clicca qui.](#)

**20) CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** - Pubblicata la **legge n. 141/2019**, di conversione del D.L. n. 111/2019, sulla qualità dell'aria. Il provvedimento prevede misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il **tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica** (art. 1, comma 2-bis)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di **Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)** (art. 1-bis).

Stanziate 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per **campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole** (art. 1-ter).

Stanziate fondi per la promozione di azioni per la **riforestazione** (art. 4), per il **rimboschimento** e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (art. 4-bis), per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani (art. 4-ter), per il «**Programma sperimentale Mangiaplastica**» (art. 4-quinquies).

Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale «**Caschi verdi per l'ambiente**» (art. 5-ter).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 111/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**21) BILANCIO DI PREVISIONE ENTI LOCALI** - Il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione 2020/2022** da parte degli enti locali è **differito al 31 marzo 2020**.

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2020.

Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con il **decreto 13 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, su richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

**... L'AGCOM HA APPROVATO IL CODICE DI CONDOTTA PER L'OFFERTA DEI SERVIZI PREMIUM E ATTIVATO UN NUMERO VERDE UNICO !!!**

**SERVIZI TELEFONICI A SOVRAPPREZZO**

NUMERO VERDE

**800.44.22.99**

DISPONIBILE H 24- 7 GIORNI SU 7



Questo è il numero verde unico - reso disponibile dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) - per qualsiasi operatore di rete, a cui sarà possibile chiamare per disattivare sul proprio telefono servizi a pagamento non richiesti.

I **servizi a sovrapprezzo**, spesso chiamati anche VAS (*value added services*) o **servizi premium**, sono servizi a pagamento di intrattenimento (giochi, video, foto, musica, etc.) e di informazione (meteo, oroscopo, *news*, *gossip*, etc.).

Possono essere acquistati singolarmente (c.d. *one shot*) con un unico addebito (su credito o conto telefonico) o in abbonamento, mediante addebito settimanale (sempre su credito o conto telefonico).

Per rendere più trasparente e consapevole il processo di acquisto dei servizi *premium* e per evitare attivazioni non volute, l'Autorità ha pubblicato, in data 8 novembre 2019, la versione aggiornata del **Codice di condotta per l'offerta dei servizi premium** (CASP 4.0), approvato con **delibera n. 108/19/CONS**.

L'utente che attiva un servizio *premium* in abbonamento riceve, almeno ogni 30 giorni, un SMS gratuito contenente nome, costo, descrizione del servizio e indicazione del numero verde 800.44.22.99 per richiedere informazioni e la disattivazione.

Il diritto di ripensamento è un "**periodo di prova**" di sei ore dei soli servizi in abbonamento durante il quale l'utente può valutare l'effettiva volontà dell'acquisto.

Tramite il "ripensamento" l'utente può ottenere la disattivazione del servizio ed il riaccredito di quanto addebitato **chiamando il numero verde 800.44.22.99 entro sei ore** dalla ricezione del messaggio di attivazione.

A partire **dal 20 gennaio 2020**, l'utente potrà ottenere la disattivazione del servizio e il riaccredito di quanto addebitato anche **inviando, sempre entro sei ore, un SMS con il testo "annulla" al numero indicato nel messaggio di attivazione**.

In tal caso è opportuno che l'utente conservi tutti gli SMS ricevuti ed inviati per dimostrare la tempestività della richiesta di ripensamento.

Il riaccredito avviene, non oltre 24 ore dalla richiesta, sul credito o sul conto telefonico.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per Scaricare il testo del CODICE DI CONDOTTA PER L'OFFERTA DEI SERVIZI PREMIUM clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*I provvedimenti scelti per voi*  
**(DAL 2 AL 18 DICEMBRE 2019)**

**1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138:** Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Decreto 14 ottobre 2019:** Modifica al decreto 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance». (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 13 novembre 2019:** Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi. (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 18 novembre 2019:** Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative. (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 22 novembre 2019:** Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 21 ottobre 2019:** Individuazione dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 novembre 2019:** Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2019 dai periti assicurativi. (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 novembre 2019:** Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 novembre 2019:** Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 30 ottobre 2019:** Definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 2 dicembre 2019:** Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Legge 12 dicembre 2019, n. 141:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 111/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**13) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 settembre 2019:** Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 12 dicembre 2019:** Modifica del saggio di interesse legale. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Ministero dell'interno - Decreto 13 dicembre 2019:** Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 2 AL 18 DICEMBRE 2019)**

**1) Regolamento (UE) 2019/2075 della Commissione del 29 novembre 2019**, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1, 8, 34, 37 e 38, gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 6, le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12, 19, 20 e 22 e l'interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 32. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 316 del 6 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019**, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 12 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio del 5 dicembre 2019**, recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 324 del 13 dicembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)





## *Er presepio*

Di Trilussa

Ve ringrazio de core, brava gente,  
pé 'sti presepi che me preparate,  
ma che li fate a fa? Si poi v'odiate,  
si de st'amore non capite gnente...

Pé st'amore sò nato e ce sò morto,  
da secoli lo spargo dalla croce,  
ma la parola mia pare 'na voce  
sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;  
cerca sempre de fallo più sfarzoso,  
però cià er core freddo e indifferente  
e nun capisce che senza l'amore  
è cianfrusaja che nun cià valore.

*Composta venerdì 27 dicembre 2013*



**SE ESPRIMI UN DESIDERIO  
E' PERCHE' VEDI CADERE UNA STELLA  
SE VEDI CADERE UNA STELLA  
E' PERCHE' STAI GUARDANDO IL CIELO  
E SE GUARDI IL CIELO  
E' PERCHE' CREDI ANCORA IN QUALCOSA !**

***BUON NATALE !***